

LO STATUTO DEL CONSORZIO PESTO GENOVESE

ARTICOLO 1

E' costituito un Consorzio tra Imprese, per il Coordinamento della produzione e degli scambi ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del Codice Civile, denominato **CONSORZIO DEL PESTO GENOVESE**.

Il Consorzio è promosso dalle associazioni regionali di categoria delle imprese di trasformazione, produzione e ristorazione di cui al successivo art. 4, nonché dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni culturali agroalimentari. La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea. Il Consorzio ha sede legale in Genova e potrà istituire uffici, succursali ed agenzie dovunque lo ritenga opportuno per il migliore espletamento della sua attività.

ARTICOLO 2

Il Consorzio ha per oggetto la registrazione del disciplinare di produzione del Pesto Genovese secondo il Regolamento (CEE) 2081/92 e 2082/92, relativo alle denominazioni di origine e/o indicazioni geografiche protette, con particolare riferimento alla Denominazione di origine protetta o, in subordine, alla indicazione Geografica Protetta o per la Specialità Tradizionale Garantita. Potrà inoltre compiere ogni atto di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, sia ritenuto utile per il raggiungimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 3

Il Consorzio non ha scopo di lucro e non può in alcun caso, perseguire profitti. Il Consorzio potrà peraltro accedere a diversificate forme di finanziamento al fine di conseguire lo scopo sociale, fermo restando quanto previsto al comma precedente.

ARTICOLO 4

Il numero delle imprese consorziate è illimitato. Possono essere consorziate le imprese, singole o associate, di produzione alimentare in particolare di Pesto Genovese, artigiane o industriali, di trasformazione, di ristorazione, di distribuzione di prodotti a marchio proprio, interessate al perseguimento degli scopi del Consorzio.

ARTICOLO 5

Le domande di ammissione al Consorzio, da inviarsi mediante raccomandata, sono sottoposte all'esame del Consiglio Direttivo, che decide in modo inappellabile. Il consorziato è tenuto a prestare la più ampia collaborazione affinché il Consorzio possa conseguire gli scopi che si propone. Il consorziato conserva piena autonomia nella applicazione della sua attività alle direttive del Consorzio per ciò che investe gli interessi relativi all'attività consortile.

ARTICOLO 6

Lo scioglimento del rapporto consortile, limitatamente al singolo socio, può verificarsi per decadenza, esclusione e recesso. Comporta decadenza:

- a) il trasferimento per atto tra vivi dell'impresa consorziata
- b) la liquidazione e/o la cessione dell'attività imprenditoriale
- c) il trasferimento "mortis causa" dell'impresa consorziata.

Nel caso indicato sub a) i cessionari potranno richiedere l'ammissione al Consorzio, mediante lettera raccomandata da inviarsi al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data del trasferimento o della cessione.

Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla data della domanda, deve comunicare alle parti interessate le proprie decisioni. Nel caso in cui l'ammissione del cessionario non sia stata richiesta e/o preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, i titolari rappresentanti dell'impresa consorziata receduta sono obbligati ad adempiere personalmente alle obbligazioni contratte dal Consorzio per quanto riguarda la partecipazione dell'impresa stessa. Nei casi indicati sub c) (trasferimento "mortis causa" della impresa consorziata) la domanda di ammissione al Consorzio dovrà essere presentata dagli eredi entro e non oltre

mesi quattro dal recesso.

L'esclusione ha luogo per:

- A) fallimento
- B) violazione grave degli obblighi consortili
- C) mancata corresponsione, entro due mesi dalla richiesta, dei corrispettivi per l'attività effettuata, nonché dei contributi richiesti dal Consiglio Direttivo, determinati per consentire il regolare funzionamento dell'attività consortile.

Nel caso di fallimento il consorziato è escluso di diritto. Nel caso in cui al punto b), il consorziato deve risarcire i danni derivanti dalla violazione. Nel caso di cui al punto c) l'importo da corrispondere da parte del consorziato al Consorzio verrà determinato in considerazione del danno provocato dalla mancata corresponsione degli importi richiesti. Il recesso deve essere comunicato per lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre di ogni anno ed avrà efficacia a valere dal primo gennaio dell'anno successivo. Le deliberazioni in materia di decadenza, esclusione e recesso sono di competenza del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

Il fondo consortile è costituito dalle somme che verranno versate dalle imprese consorziate quali quote di partecipazione e da ogni altro contributo sia versato da Enti Pubblici e Privati non consorziati.

ARTICOLO 8

Sono organi del Consorzio:

- L'Assemblea dei Consorziati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Tecnico

ARTICOLO 9

L'Assemblea dei Consorziati:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, stabilendone anche il numero
- b) approva il bilancio
- c) delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto
- d) nomina il liquidatore, determinandone i poteri e la retribuzione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante raccomandata da inviarsi a ciascun consorziato almeno sette giorni prima dell'adunanza o in caso di urgenza entro tre giorni via Fax o e-mail.

Detto avviso conterrà l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, di prima e seconda convocazione, che potrà essere fissata nello stesso giorno ed ora successiva nonché l'esatta indicazione dell'ordine del giorno. Ai fini della validità costitutiva dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni, ciascun consorziato ha una quota di partecipazione. L'assemblea è regolarmente costituita e ne sono valide le deliberazioni, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti e rappresentati.

Il Consorziato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona mediante delega scritta.

Ciascun delegato non potrà essere intestatario di più di quattro deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza, da altro soggetto nominato dall'assemblea stessa.

Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di nove membri, scelti fra i consorziati, nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o fax spediti almeno quattro giorni prima della data

fissata per l'adunanza e, nei casi d'urgenza, con telegramma, fax o e-mail da spedire almeno ventiquattrore prima della riunione. Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) sovrintendere sull'osservanza dello Statuto
- b) ratifica i nominativi dei rappresentanti designati dalla Regione Liguria e dai soci promotori all'interno del Comitato tecnico
- c) curare le deliberazioni dell'assemblea
- d) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Consorziati
- e) elaborare eventuali regolamenti disciplinari e curarne l'osservanza, fissare le sanzioni
- f) determinare i corrispettivi dovuti dai consorziati a copertura delle spese di funzionamento del Consorzio per il raggiungimento dello scopo consortile
- g) assumere, sospendere e licenziare l'eventuale personale, precisarne le mansioni e le retribuzioni
- h) promuovere iniziative mutualistiche ed assistenziali nell'ambito del Consorzio
- i) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto consortile, salvo quanto per disposizione di legge e del presente statuto è riservato all'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto degli intervenuti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. E' escluso qualsiasi compenso per Presidente e Consiglieri, salvo i rimborsi spese ammessi dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

Per sviluppare le proposte operative e le iniziative previste dall'oggetto sociale del presente statuto è costituito un Comitato Tecnico composto da rappresentanti della Regione Liguria e dei soci promotori di cui all'articolo 1 del presente statuto. Il suddetto Comitato formula pareri e fornisce indicazioni al Consiglio Direttivo per lo svolgimento dell'attività sociale. In particolare:

- predispone gli studi preliminari relativi agli argomenti che formano oggetto delle riunioni degli organi del consorzio;
- sottopone al vaglio del Consiglio Direttivo progetti tesi alla realizzazione dell'oggetto sociale di cui all'artic. 2.

Il Comitato è composto da:

- un rappresentante della Regione Liguria;
- un rappresentante delle associazioni regionali di categorie delle imprese di produzione industriale alimentare;
- due rappresentanti delle associazioni regionali di categorie delle imprese di produzione artigiana alimentare;
- due rappresentanti delle associazioni regionali di categorie delle imprese di ristorazione;
- un rappresentante delle associazioni regionali di categorie delle imprese di distr. di prodotti a marchio proprio;
- un rappresentante delle associazioni regionali dei consumatori;
- un rappresentante delle associazioni culturali agroalimentari;

E' convocato anche per le vie brevi dal Presidente del Consorzio di norma prima di ogni riunione del Consiglio Direttivo e/o su richiesta di almeno la metà dei componenti il Comitato. Il Comitato tecnico può nominare al proprio interno un coordinatore per agevolare lo svolgimento dei propri compiti.

ARTICOLO 12

Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati, periti, esperti e procuratori alle liti.

ARTICOLO 13

In caso di scioglimento del Consorzio l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e la retribuzione, in ogni caso lo scioglimento non potrà avvenire prima del raggiungimento dello scopo che il consorzio si prefigge ovvero della sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo.

ARTICOLO 14

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al contratto consortile o la sua applicazione

sarà demandata al giudizio di un collegio di tre arbitri, da nominarsi, uno da ciascuna parte ed il terzo, Presidente del Collegio arbitrale, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale Civile di Genova.

In ogni caso gli arbitri giudicheranno inappellabilmente secondo equità quali amichevoli compositori e dovranno essere manlevati da ogni formalità di legge. Il giudizio arbitrale potrà essere richiesto da una delle parti anche indipendentemente dall'altra e ciò previa notifica.

ARTICOLO 15

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni contenute, in materia, nel vigente Codice Civile